

Pubblicato il 13/10/2020

Sent. n. 913/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 911 del 2016, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Ghirigatto, Cesare Zanon, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Tonolo in Venezia, San Polo, 135;

contro

Comune di Arzignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio eletto presso lo studio Gabriele De Gotzen in Mestre, viale Giuseppe Garibaldi 1/I;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale n. [omissis] recante rideterminazione del costo di ricostruzione e del relativo saldo ai sensi dell'artt. 16 comma 9 del DPR 380/2001; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzignano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2020 il dott. Marco Rinaldi e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

[omissis] ha ottenuto dal Comune di Arzignano i permessi di costruire per realizzare cinque edifici a destinazione residenziale ed ottenere un cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale. Nel rilasciare i permessi di costruire l'Ente Locale ha determinato anche la quota del contributo di costruzione relativa al costo di costruzione, ex artt. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e 83 della L.R. Veneto n. 61/1985, ancorandosi alla tabella A4 allegata alla L.R. suddetta che fissava soltanto il valore minimo (1,5%) del costo di costruzione attinente alla residenza.

In seguito il Comune ha deciso di adeguare le aliquote del costo di costruzione, innalzandole tutte al parametro minimo del 5% previsto dall'art. 16, c. 9, del D.P.R. n. 380/2001, e ha intimato alla ditta ricorrente il pagamento del conguaglio derivante dall'applicazione dei parametri rettificati.

Avverso gli atti di rideterminazione del costo di ricostruzione e la richiesta di pagamento del saldo è insorta la società ricorrente, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Si è costituito in giudizio l'Ente Civico, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.

All'udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Con sentenza n. 64/2020, scaturita dall'ordinanza di rimessione n. 95/2019 sollevata da questo T.A.R., la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, c. 3, della l.r. Veneto n. 4/2015, laddove limita la possibilità, per i Comuni, di richiedere il conguaglio del costo di costruzione dovuto ex lege, ai sensi dell'art. 16, c. 9, del d.P.R. n. 380/2001, "purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio".

La pronuncia è dirimente per risolvere il caso in esame poiché:

a) sancisce l'illegittimità costituzionale della norma della Regione Veneto (art. 2, c. 3, della l.r. Veneto n. 4/2015) che, in tema di modalità di calcolo del costo di costruzione per il rilascio dei titoli edilizi, aveva escluso la praticabilità di richieste di conguaglio riferite a liquidazioni che, in passato, sulla base di una previgente legge regionale, erano state compiute con modalità non conformi a quelle dettate dal testo unico dell'edilizia (art. 16, c. 9, del d.P.R. n. 380 del 2001);

b) conferma la doverosità per l'Ente Civico di applicare l'art. 16, c. 9, del d.P.R. n. 380/2001 - che ancora il costo di costruzione alla soglia minima del 5% fissata dal legislatore statale - anziché alla tabella A4 prevista dalla l.r. Veneto n. 61/1985 che, introduceva valori di riferimento inferiori al minimo statale inderogabile.

Dalla richiamata pronuncia del giudice delle leggi si deduce che:

- l'aliquota statale del 5% del costo di costruzione era direttamente applicabile sin dall'entrata in vigore del T.U. edilizia n. 380/2001, avvenuta il 30.06.2003;

- le Regioni non potevano legittimamente introdurre aliquote inferiori al minimo tariffario previsto dallo Stato;

- i Comuni hanno l'obbligo giuridico di recuperare il mancato introito del costo di costruzione se, in passato, hanno erroneamente applicato il parametro "di favore" previsto dalla Regione.

Nessuna tutela dell'affidamento può essere validamente invocata dalla parte ricorrente poiché, come chiarito dall'Ad. Pl. del Consiglio di Stato n. 12 del 30.08.2018, dinanzi all'errore del Comune che, in casi simili, ha applicato una normativa regionale illegittima e/o posto in essere un errore di calcolo, non è assolutamente invocabile la c.d. tutela dell'"affidamento incolpevole" dell'istante, dato che il privato, da un lato, poteva accorgersi dell'errore comunale e/o dell'illegittimità della normativa regionale usando la comune diligenza e, dall'altro lato, il Comune aveva comunque l'obbligo giuridico di applicare, ab origine, la normativa nazionale contenuta nel T.U. edilizia.

Gli atti con i quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l'esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell'autotutela dettata dall'art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimenti manifestazioni di imperio.

Per tutto quanto sin qui esposto il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate alla luce della problematicità delle questioni trattate e dei pregressi contrasti giurisprudenziali insorti in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2020, tenutasi tramite collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Rinaldi

IL PRESIDENTE

Alberto Pasi

IL SEGRETARIO